



Comune di Clauzetto

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2021
N. 3 del Reg. Delibere

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, NONCHÉ DESTINATI A MERCATI ALL'ESTERNO O REALIZZATI IN STRUTTURE. APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO. ABROGAZIONE REGOLAMENTI PRECEDENTI.

L'anno 2021, il giorno 30 del mese di Aprile alle ore 18:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Del Missier Flavio	Sindaco	Presente
Galante Loredana	Vice Sindaco	Assente
Bresadola Fabrizio	Consigliere	Presente
Simonutti Ilenia	Consigliere	Presente
Brovedani Giovanni Maria	Consigliere	Presente
Cescutti Valerio	Consigliere	Presente
Del Bianco Danio	Consigliere	Presente
Facchin Eugenio Walter	Consigliere	Presente
Bordin Gabriella	Consigliere	Assente
Cedolin Marcello	Consigliere	Presente
De Stefano Ezio	Consigliere	Presente
Brovedani Magda	Consigliere	Assente
Fabrici Marco	Consigliere	Assente

Assiste il Segretario Comunale Claudio dott. Colussi.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Del Missier Flavio nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, NONCHÉ DESTINATI A MERCATI ALL'ESTERNO O REALIZZATI IN STRUTTURE. APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO. ABROGAZIONE REGOLAMENTI PRECEDENTI.

VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione:

VISTO il parere *tecnico, favorevole* reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, come da ultimo modificato con D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett. b) e dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata;

VISTO il parere *contabile, favorevole* reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, artt. 49, 147, 147/bis e 147/quinquies, come da ultimo modificato con D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett. b) e d) dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata;

VISTO il parere, *favorevole del revisore dei conti*

SINDACO: relaziona brevemente sul punto

RESP. P.O. BELLA: illustra ampiamente il regolamento

CONS. CEDOLIN MARCELLO: ritiene che i 30 giorni per la risposta del Comune siano pochi, esprime voto favorevole.

RITENUTA la propria competenza ai sensi della legge regionale, del D.Lgs.n.267/2000 e dello statuto comunale;

VIENE ADOTTATA la seguente deliberazione, in sostanziale conformità con la proposta ricevuta, nel testo sotto riportato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, **a decorrere dal 1° gennaio 2021**, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n.160, il quale stabilisce che, **a decorrere dal 1° gennaio 2021**, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n.160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n.160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- l'art.1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n.160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

Richiamati l'art.1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n.160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 160, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

Richiamato l'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

Considerato che:

in attuazione degli obblighi imposti dalla L.160/2019, **si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale** e il canone di concessione dei mercati, in luogo dei prelievi che sono stati sostituiti dalla citata L.160/2019;

Rilevato quindi che la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche/il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni/il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e che è pertanto necessario provvedere all'istituzione dalla medesima data dei canoni di cui ai commi 816 e 837 dell'art.1, della L. 27 dicembre 2019, n.160, rinviando l'approvazione dei relativi regolamenti e delle relative tariffe per l'anno 2021 a successivi provvedimenti, da adottare entro il termine stabilito dalla legge, ai sensi dell'articolo 53 della L. 23 dicembre 2000, n.388;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*

Richiamato l'art.106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n.34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n.77, il quale ha differito il **termine per l'approvazione del bilancio** di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021, poi, ad oggi, **prorogato al 30 aprile 2021**;

Richiamato l'art.1, comma 846, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che: *“Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.446/1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche piu' favorevoli per l'ente affidante”;*

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;
- ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b), punto 3), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria;

Visto l'art. 42, comma 1, lettera f), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il regolamento comunale di disciplina delle entrate;

Con voti espressi ed accertati nei modi di legge: presenti n.09, votanti n.09, favorevoli n.09 (unanimità), astenuti nessuno, contrari nessuno;

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **Di approvare il REGOLAMENTO allegato** di istituzione e di disciplina provvisoria del canone unico e del canone di concessione dei mercati, ai sensi della L.160/2019 art.1 commi da 816 a 847, **in vigore dal 1/1/2021**,
3. **Di abrogare** da tale data i regolamenti Comunali afferenti alla tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, oltre ad ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme regolamentari.

Dispone

di inviare l'atto approvato, **via e-mail**, agli uffici: **Tecnico, Finanziario, SUAP-commercio, Polizia Locale, Entrate Tributarie** per competenza/conoscenza ed al fine degli atti/adempimenti conseguenti.

Considerata inoltre l'urgenza, con voti espressi ed accertati nei modi di legge: presenti n.09, votanti n.09, favorevoli n.09 (unanimità), astenuti nessuno, contrari nessuno;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Clauzetto, 21 aprile 2021

Il Responsabile
F.TO ANTONIO BELLA

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Clauzetto, 21 aprile 2021

Il Responsabile
F.TO ANGELO MARCUZZI

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Del Missier Flavio

Il Segretario Comunale
F.to Claudio dott. Colussi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 05/05/2021 al 19/05/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Clauzetto, li 05/05/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Pagnacco Tiziana

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/04/2021, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li 30/04/2021

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Pagnacco Tiziana

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li

Il Responsabile del Procedimento